



Città di Tortona
Provincia di Alessandria

SETTORE AFFARI GENERALI

Proposta n. 9 del 25/03/2025

ORDINANZA SINDACALE N. 73 del 26/03/2025

OGGETTO: SPANDIMENTO DI GESSI E DI CARBONATI DI DEFECAZIONE NEI CAMPI DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- i gessi e i carbonati di defecazione sono dei prodotti per l'agricoltura qualificati come "correttivi" dalla normativa nazionale sui fertilizzanti, che li definisce come materiali da aggiungere al suolo per modificarne e migliorarne le proprietà chimiche anomale, quali ad esempio il pH e la salinità;
- sono prodotti derivanti dal trattamento di diversi scarti di produzione e da rifiuti, principalmente fanghi di depurazione, a cui sono aggiunti coagulanti, calce e acido solforico o ancora di diossido di carbonio, da cui deriva rispettivamente il nome di "gesso" e/o di "carbonato";
- il loro trasporto e utilizzo in agricoltura, cresciuto esponenzialmente sul territorio provinciale nel corso degli ultimi anni, è causa di pesanti molestie, come stanno a dimostrare le numerose segnalazioni di disagi di natura olfattiva dovuti al forte impatto odorigeno avvertito sul territorio;

ATTESO che la particolare natura dei prodotti in specie, come sopra richiamata, li pone alla stregua di un prodotto commerciale, la cui utilizzazione al suolo non è sottoposta alla disciplina dei rifiuti, nè ad altra normativa di settore;

POSTO che al fine di approfondire la tematica così da ricercare possibili accorgimenti utili a contrastare i disagi avvertiti sia in fase di trasporto che, soprattutto, in fase di distribuzione sul terreno, è stato attivato un Tavolo di confronto con l'ARPA, l'ASL e con la collaborazione della Provincia, così da procedere ad una disamina della materia, sia da un punto di vista tecnico-ambientale sia sotto il profilo della salute pubblica, ed individuare ogni possibile margine di intervento;

INDIVIDUATA in tale sede l'opportunità e la possibilità di avvalersi dello strumento dell'ordinanza sindacale, al fine di fornire indicazioni e criteri per l'utilizzo agronomico sul territorio comunale dei prodotti in argomento;

VISTO il testo del provvedimento predisposto tenuto conto delle osservazioni prodotte dall'ASL AL in data 29 ottobre 2024 e sulla scorta del parere espresso dall'ARPA – Dipartimento territoriale Piemonte Sud-Est, con nota pervenuta in data 17/01/2025;

RITENUTO di dover intervenire in merito a tutela del benessere della popolazione;

VISTO il D. Lgs. 29/04/2010 nr. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti"

VISTO il Regolamento 10/R 2007 del 29/10/2007 "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

VISTA la Scheda tecnica " I gessi e i carbonati di defecazione da fanghi di depurazione" a cura dei Settori Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici e Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, in collaborazione con il Settore Servizi ambientali della Direzione Ambiente, Energia e Territorio.

Vista la precedente ordinanza nr. 32 del 13/02/2025, con la quale ne sono stati stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo sul suolo comunale, ed attesa l'opportunità di meglio definirne l'ambito di applicazione;

VISTO l'art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il vigente Statuto del Comune di Tortona

ORDINA

A tutte le imprese del Settore Agricolo presenti sul territorio del Comune di Tortona, in caso di spandimento di gessi e di carbonati di defecazione, di attenersi scrupolosamente ai seguenti criteri e modalità, finalizzati ad evitare situazioni di molestia olfattiva, nocimento alla salute pubblica e danni ambientali:

MODALITA' di UTILIZZO

- distribuzione su soli fondi agricoli in produzione, di cui si abbia titolarità d'uso;
- immediato interrimento del correttivo, da effettuarsi contestualmente allo spandimento;
- obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale, all'ASL AL – SISP – all'ARPA e alla Provincia , con un anticipo di almeno dieci giorni, le date e gli orari degli spandimenti allegando: la mappatura dei terreni trattati, la loro superficie catastale e la natura dell'ammendante utilizzato, in modo da poter verificare il rispetto delle buone pratiche agricole ai sensi del D.M. 19/04/1999 e delle prescrizioni comunali;
- sospensione degli spandimenti in presenza di brezza in direzione dell'abitato.
- relativamente ai registri delle fertilizzazioni ed ai terreni sottoposti a spandimento, per quanto riguarda le zone vulnerabili ai nitrati, il rispetto dei disposti di cui al Reg. 10/R 2007 e s.m.i.;
- la registrazione delle distribuzioni in campo, riportando l'identificativo della particella, la data dello spandimento la quantità distribuita su ogni coltura;

Inoltre, nelle aree insistenti nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN):

- rispetto del massimale di apporto azotato ad ettaro previsto per ciascuna coltura (allegato V del Regolamento 10/R
- per le aziende tenute alla compilazione del PUA – Piano di Utilizzazione Agronomica (artt. 4 e 5 e Allegato VI del Reg. 10/R) l'inserimento tra i fertilizzanti utilizzati

DIVIETI

- divieto d'accumulo sul fondo prima della distribuzione;
- divieto d'utilizzo su fondi innevati, in pendenza, saturi d'acqua o gelati e all'interno delle aree di rispetto ai sensi del P.R.G.C. Vigente;
- divieto d'utilizzo in prossimità di siti sensibili (Scuole - Aree ludiche e/o sportive o per il tempo libero – R.S.A. - Aree cimiteriali);
- divieto d'utilizzo ridosso l'abitato urbano, avendo cura di rispettare una distanza minima, con fasce di rispetto:
 - a. non inferiori a 100 ml. attorno a zone abitate, edifici residenziali e produttivi/ da edifici/aree utilizzati per lo svago
 - b. non inferiori a 50 ml. da edifici residenziali/rurali isolati;
- divieto di distribuzione entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corpi idrici naturali superficiali e da quelli artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio (sono esclusi i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale ed entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali);
- divieto di transito del materiale nei centri abitati se trattasi mezzo di trasporto pesante (autotreni) o, in caso di impossibilità di utilizzo di percorsi alternativi, fasce orarie di transito prestabilite di prima mattina ed in tarda serata;
- divieto di spandimento nelle giornate di sabato e domenica e negli altri giorni festivi;

Inoltre, nelle aree insistenti nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN):

- divieto di spandimento in periodo invernale (90 gg. a partire dal 15 novembre)

DISPONE

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza

In caso di inosservanza, laddove non si concretizzasse più grave illecito, verrà applicata sanzione amministrativa ex art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente provvedimento revoca e sostituisce ad ogni effetto la precedente ordinanza nr. 32 del 13/02/2025.

Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato delle verifiche sull'esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

Il presente provvedimento, debitamente pubblicato all'albo pretorio del Comune di Tortona, viene pubblicizzato nella pagina istituzionale.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alle Associazioni di Categoria per l'agricoltura.

Copia del presente viene inoltre trasmesso all'ARPA – Dipartimento territoriale Piemonte Sud-Est di Alessandria, all'ASL AL – S.I.S.P. di Alessandria e alla Provincia di Alessandria.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 gg. dalla sua notifica o eventuale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla sua notifica.

Tortona lì, 26/03/2025

**IL SINDACO
CHIODI FEDERICO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)